



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica per il Diritto
allo Studio Universitario*

Il Direttore Amministrativo

DISPOSIZIONE N.43 del 28.6.2011

UFFICIO DI RIFERIMENTO PRATICA : UFFICIO DIREZIONE

**OGGETTO : DETERMINAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORI, CDA,
NUCLEO DI VALUTAZIONE – L.R. N. 4 DEL 2011**

Il Direttore Amministrativo

COMPENSO REVISORI

Premesso che il CDA nel verbale del 09/06/2011 con delibera n. 119 avente ad oggetto "l'applicazione delle regole stabilite dal d.l. n. 78 del 2010 e dalla l.r. n. 4 del 2011. deliberazioni conseguenti", per una piena condivisione degli indirizzi e obiettivi della nota n. 822/S.P. del 20.04.2011 dava mandato al direttore amministrativo dell'applicazione delle regole stabilite dal D.L. n. 78/2010 della legge regionale n. 4/2011 come dall'allegato;

Che occorre definire lo status del compenso del Collegio dei revisori;

Che l'art. 18, comma 1 della L.R. 21/2002, individua quali organi delle Adisu: a) il Presidente, b) il Consiglio di Amministrazione, c) il Collegio dei Revisori contabili;

Che l'art.24, comma 7, L.R. n. 21 del 2002 stabilisce che al Presidente e ai componenti **del collegio dei revisori** dei conti è corrisposto un **compenso mensile determinato su base annua pari ai minimi** previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 articolo 37, commi 2 e 3, e con riferimento a quanto specificato dall'articolo 38, comma 2, dello stesso decreto. Al Presidente e agli altri componenti del collegio dei revisori non si applicano le maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 645/1994, articolo 38, comma 2. Al Presidente del collegio dei revisori non si applica la maggiorazione del compenso prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 645/1994, articolo 37, comma 5. Il Presidente e gli altri componenti del collegio dei revisori dei conti, oltre quanto stabilito dal comma 7, non percepiscono altri compensi o indennità, comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti non può essere riconosciuto alcun rimborso spese;

Che l'art.6 del D.L. n. 78 del 2010 stabilisce che fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Che ai sensi del comma 20 le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Che a favore della applicazione al Collegio dei revisori della riduzione del 10% di cui al DL n. 78 del 2010 si sono pronunciate già la Corte Conti sez. Toscana, con delibera n. 204 del 2010 e la sez. Lombardia con delibera n. 13 del 2011;

Che la L.R. n. 7 del 20 luglio 2010 stabiliva all'art. 1, comma 5, che "Le indennità spettanti ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania), sono ridotte nella misura del 10%. Uguale riduzione si applica nei confronti dei direttori delle agenzie regionali;

Che tale norma è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC e cioè dal 22.7.2010;



Il Direttore Amministrativo

Dato atto che ad oggi non risulta essere stata fatta la decurtazione di cui alla L.R. n. 7 del 2010;
Che l'art.1 L.R. n. 4 del 2011 al comma 2, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (17 marzo 2011) la partecipazione, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità, comunque denominate, corrisposte agli organi della Regione e degli enti dipendenti, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, ai titolari di incarichi di qualunque tipo, nonché agli organi delle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, **sono automaticamente ridotti del 10%** rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania);

Che con Delibera di C.d.M. del 05-05-2011 è stato impugnato il comma in quanto : La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono : L'art. 1, comma 2 prevede genericamente per gli enti dipendenti dalla Regione che ricevono contributi a carico delle finanze regionali la riduzione del 10 per cento (rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010) di indennità, gettoni, compensi retribuzioni o altre utilità per la partecipazione agli organi degli enti medesimi. Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Infatti, tale disposizione, al comma 2 dispone, fatte salve le esclusioni espressamente previste dall'ultimo periodo del comma stesso, il carattere onorifico per la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e, qualora siano previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera regionale. Il legislatore regionale, invece, nel prevedere genericamente una riduzione del 10% e ponendosi in contrasto con l'art.6, comma 2 del D.L.n.78/2010, viola i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione;

Che il DM 169/2010 approva il "Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" e in particolare l'art.38 rinvia all'art.37;

Che l'art. 56 regola le disposizioni transitorie e stabilisce che per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati: a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;

Che con parere espresso dall'Avvocatura Regionale con nota 2011.0094733 del 7/02/2011, circa il compenso spettante al Collegio dei Revisori, è stato definito che "è evidente che già a partire dall'entrata in vigore del DM 169/2010 (16/10/2010) siano applicabili al Collegio dei Revisori dell'Adisu gli onorari delle tariffe contenute in tale regolamento ministeriale";

Dato atto che per l'effetto del parere sopra citato il compenso riconosciuto ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di quest'azienda è stato adeguato all'interpolazione prevista dall'art. 37 del DM 169/2010;

Che la Corte Costituzionale ha con sentenza n. 182 del 2011 ribadito che le norme di cui al DL n. 78 del 2010 in materia di coordinamento della finanza pubblica, e in particolare l'art.6, rappresentano per le Regioni solo norme di principio e non di dettaglio;

Dato atto della necessità di definire che a ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti è riconosciuto un compenso annuale pari a quello definito dalle tariffe di cui agli artt.37 e 38 del DM n. 169\2010 **a decorrere dal 30.10.2010**, con una decurtazione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010, a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 **e cioè dal 17.3.2011;**

COMPENSO CDA

Premesso che l'art. 18, comma 1 della L.R. 21/2002, individua quali organi delle Adisu: a) il Presidente, b) il Consiglio di Amministrazione, c) il Collegio dei Revisori contabili;

Che l'art.20 della L.R. n. 21 del 2002 al comma 8, stabilisce che al Presidente è corrisposto un assegno mensile pari al 20 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. I due rappresentanti della regione Campania percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 120 per ogni riunione consiliare cui partecipano. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti della regione Campania.



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica per il Diritto
allo Studio Universitario*

Il Direttore Amministrativo

Che il periodo è stato così modificato dall'art. 1, comma 5, lettera d), della L.R. 6 agosto 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge) che risulta essere il 12 agosto 2010;

Che il comma 8, è stato prima sostituito dall'art. 26, comma 4, L.R. 30 gennaio 2008, n. 1, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «8. Al Presidente e ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un assegno mensile nei limiti rispettivamente del venticinque per cento e del quindici per cento dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali, oltre il rimborso delle spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti regionali.»;

Che l'art.6 del D.L. n. 78 del 2010, al comma 3 stabilisce che fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma;

Che il comma 20 stabilisce che le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Che la Legge regionale 20 luglio 2010, n. 7: "Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania", all'art.1, comma 5, stabilisce che "Le indennità spettanti ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania), sono ridotte nella misura del 10%. Uguale riduzione si applica nei confronti dei direttori delle agenzie regionali";

Che tale norma è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC e cioè dal 22.7.2010;

Dato atto che ad oggi non risulta essere stata fatta la decurtazione di cui alla L.R. n. 7 del 2010;

Che infatti con nota pervenuta al prot. n. 8792 del 7.12.2010 il Segretario Generale del Consiglio Regionale trasmetteva all'Azienda il parere del Settore legislativo, prot. n. 2010.0040448/A, in merito alla attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 7 del 2010, dove si evidenzia che la riduzione del 10% non si applica all'attuale Presidente in quanto nominato dal Presidente della Giunta e non dal Consiglio e non si applica ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese;

Che nel citato parere si stabilisce che all'attuale Presidente spetta l'assegno mensile pari al 20% dell'indennità spettante al consigliere regionale oltre all'eventuale rimborso dei viaggi, mentre al prossimo Presidente eletto dal Consiglio regionale verrà ridotta l'indennità del 10% in attuazione della L.R. n. 7 del 2010, ma ad esso verrà riconosciuto il gettone di presenza per ogni seduta collegiale ai sensi del comma 8, dell'art. 20, della citata L.R. n. 21 del 2002, come modificata dalla lettera d), del comma 5, dell'art.1 della L.R. n. 8\2010; all'attuale componente rappresentante della Regione Campania (ed in futuro ai due componenti del CDA nominati dal Consiglio regionale) spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta pari ad € 120,00, oltre al rimborso per le spese di viaggio se spettante; per gli altri componenti (il rappresentante dell'Università e i due rappresentanti degli studenti) trova immediata applicazione il comma 8, dell'art. 20 della L.R. n. 21\2002, come modificato dall'art.1, comma 5, lettera d), L.R. n. 8\2010; pertanto a tali componenti spetta unicamente un rimborso per le spese di viaggio, disciplinato dalla normativa prevista per i Dirigenti della Regione Campania;

Che l'art.1 della L.R. n. 4 del 2011, al comma 2 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (17 marzo 2011) la partecipazione, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità, comunque denominate, corrisposte agli organi della Regione e degli enti dipendenti, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, ai titolari di incarichi di qualunque tipo, nonché agli organi delle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania);



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica per il Diritto
allo Studio Universitario*

Il Direttore Amministrativo

Che con Delibera di C.d.M. del 05-05-2011 è stato impugnato il comma in quanto : La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono : L'art. 1, comma 2 prevede genericamente per gli enti dipendenti dalla Regione che ricevono contributi a carico delle finanze regionali la riduzione del 10 per cento (rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010) di indennità, gettoni, compensi retribuzioni o altre utilità per la partecipazione agli organi degli enti medesimi. Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Infatti, tale disposizione, al comma 2 dispone, fatte salve le esclusioni espressamente previste dall'ultimo periodo del comma stesso, il carattere onorifico per la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e, qualora siano previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera regionale. Il legislatore regionale, invece, nel prevedere genericamente una riduzione del 10% e ponendosi in contrasto con l'art.6, comma 2 del D.L.n.78/2010, viola i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione;

Che il comma 15 stabilisce che ai fini del contenimento della spesa della Regione per gli organi istituzionali e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica l'importo complessivo del trattamento indennitario del consigliere regionale non può eccedere l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento); agli effetti del comma 1 e in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, per trattamento indennitario complessivo del consigliere regionale si intende la somma delle indennità di cui all'articolo 2, comma 1, e agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 5 giugno 1996 n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)

Che ai sensi del comma 17 l'ufficio di Presidenza, effettuata la ricognizione annuale, determina l'importo dell'indennità massima di cui al comma 16 e assume tutti i provvedimenti necessari alla applicazione del medesimo comma;

Che la Corte Costituzionale ha con sentenza n. 182 del 2011 ribadito che le norme di cui al DL n. 78 del 2010 in materia di coordinamento della finanza pubblica, e in particolare l'art.6, rappresentano per le Regioni solo norme di principio e non di dettaglio;

Dato atto della necessità di definire che a ciascun componente del CDA è riconosciuto il seguente trattamento :

Al Presidente è dovuto **dal 12 agosto 2010** un assegno mensile pari al 20% dell'indennità spettante al consigliere regionale oltre all'eventuale rimborso per le spese di viaggio, se spettante, con una decurtazione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010 a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 e **cioè dal 17.3.2011;**

Al componente rappresentante della Regione Campania spetta **dal 12 agosto 2010** un gettone di presenza per ciascuna seduta pari ad € 120,00, oltre al rimborso per le spese di viaggio se spettante, con una decurtazione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010 e dunque pari a € 108,00 per ciascuna seduta, a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 e **cioè dal 17.3.2011;**

Gli altri componenti (il rappresentante dell'Università e i due rappresentanti degli studenti) spetta **dal 12 agosto 2010** unicamente un rimborso per le spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i Dirigenti della Regione Campania;

COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE

Premesso che l'art.6 del D.L. n. 78 del 2010 stabilisce che fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica per il Diritto
allo Studio Universitario*

Il Direttore Amministrativo

presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Che ai sensi del comma 20 le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Che a favore della applicazione al Nucleo di valutazione della riduzione del 10% di cui al DL n. 78 del 2010 si sono pronunciate già la Corte Conti sez. Campania n. 173 del 2011 e Lombardia n. 1072 del 2010;

Che l'art.1 L.R. n. 4 del 2011 al comma 2, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (17 marzo 2011) la partecipazione, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità, comunque denominate, corrisposte agli organi della Regione e degli enti dipendenti, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, ai titolari di incarichi di qualunque tipo, nonché agli organi delle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, **sono automaticamente ridotti del 10%** rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania);

Che con Delibera di C.d.M. del 05-05-2011 è stato impugnato il comma in quanto : La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono : L'art. 1, comma 2 prevede genericamente per gli enti dipendenti dalla Regione che ricevono contributi a carico delle finanze regionali la riduzione del 10 per cento (rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010) di indennità, gettoni, compensi retribuzioni o altre utilità per la partecipazione agli organi degli enti medesimi. Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Infatti, tale disposizione, al comma 2 dispone, fatte salve le esclusioni espressamente previste dall'ultimo periodo del comma stesso, il carattere onorifico per la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e, qualora siano previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera regionale. Il legislatore regionale, invece, nel prevedere genericamente una riduzione del 10% e ponendosi in contrasto con l'art.6, comma 2 del D.L.n.78/2010, viola i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione;

Che la Corte Costituzionale ha con sentenza n. 182 del 2011 ribadito che le norme di cui al DL n. 78 del 2010 in materia di coordinamento della finanza pubblica, e in particolare l'art.6, rappresentano per le Regioni solo norme di principio e non di dettaglio;

Che questa Azienda ha dato incarico al Nucleo di valutazione con delibera del CDA n.87 del 24.11.2009;

Dato atto della necessità di definire che a ciascun componente del Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso annuale con una decurtazione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010, a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 e cioè **dal 17.3.2011**;

Visti

Il D. Lgs. 76/2000 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni";

La L.R.C. 7/2002 "Ordinamento contabile della Regione Campania", ed in particolare l'art. 32;

il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare gli artt.4, comma 2, 16 e 17;

La propria competenza per effetto della Deliberazione Consiliare n. 114 del 10.5.2011, verbale n. 37, e dell'art. 27, comma 5, della LR n. 21 del 2002;

La disponibilità finanziaria sul bilancio 2011 vista dall'addetto all'ufficio contabilità;

l'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo;



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica per il Diritto
allo Studio Universitario*

Il Direttore Amministrativo

Il Decreto 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

La normativa richiamata in preambolo e motivazione;

La Giurisprudenza richiamata in preambolo e motivazione;

DISPONE

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

1. di dare atto che alla luce della normativa citata in preambolo e motivazione e della giurisprudenza medesima i compensi ridefiniti sono i seguenti :

COLLEGIO REVISORI

A ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti è riconosciuto un compenso annuale pari a quello definito dalle tariffe di cui agli artt.37 e 38 del DM n. 169\2010 **a decorrere dal 30.10.2010**, con una decurtazione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010 a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 e cioè **dal 17.3.2011**;

CDA

Al Presidente è dovuto **dal 12 agosto 2010** un assegno mensile pari al 20% dell'indennità spettante al consigliere regionale oltre all'eventuale rimborso per le spese di viaggio, se spettante, con una decurtazione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010 a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 e cioè **dal 17.3.2011**;

Al componente rappresentante della Regione Campania spetta **dal 12 agosto 2010** un gettone di presenza per ciascuna seduta pari ad € 120,00, oltre al rimborso per le spese di viaggio se spettante, con una decurtazione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010 e dunque pari a € 108,00 per ciascuna seduta, a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 e cioè dal 17.3.2011;

Gli altri componenti (il rappresentante dell'Università e i due rappresentanti degli studenti) spetta **dal 12 agosto 2010** unicamente un rimborso per le spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i Dirigenti della Regione Campania;

NUCLEO DI VALUTAZIONE

A ciascun componente del Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso annuale con una decurtazione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010 a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 e cioè **dal 17.3.2011**;

2. di dare atto che le spese di viaggio verranno definite con una prossima proposta al CDA tenuto conto degli interventi normativi sopravvenuti e dell'interpretazione datane dalla Corte dei Conti recentemente;

3. di autorizzare l'Ufficio Contabilità, una volta effettuati i conteggi per i relativi impegni per il Collegio sul cap. 8, Titolo 1.05.005.003, per il CDA sul cap. 2, Titolo 1.05.002.003, per il Nucleo sul cap.12, Titolo 1.05.005.003 del b.c.e., per consentire la realizzazione delle spese di cui in premessa;

4. di inviare il presente **all'Ufficio Contabilità** per i provvedimenti consequenziali di competenza;

5. di riservarsi la liquidazione delle spese in parola con successivo provvedimento previa verifica da parte dell'ufficio di contabilità di quanto previsto l'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo di cui al Decreto 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

6. di dare **mandato all'ufficio Segreteria di Direzione** per l'archiviazione nel fascicolo delle disposizioni e per il successivo invio, con le modalità di cui al punto successivo **all'ufficio trasparenza/privacy e CED** per la pubblicazione di cui al punto successivo;

7. dare mandato **all'Ufficio CED e all'ufficio Trasparenza\Privacy** per la creazione di una sezione Organi dell'Azienda nel quale inserire la presente disposizione scannerizzata e non modificabile o copiabile;

8. di dare mandato **all'ufficio AAGG** per l'invio di nota di trasmissione a firma del Direttore per trasmissione copia della presente al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.24, comma 4, della L.R. n. 21 del 2002.



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica per il Diritto
allo Studio Universitario*

Il Direttore Amministrativo

LA PRENOTAZIONE () IMPEGNO () LIQUIDAZIONE () DELLA SPESA DERIVANTE DALLA
PRESENTE DISPOSIZIONE VIENE ASSUNTO COME PROSPETTO QUI DI SEGUITO RIPORTATO

NOTIZIE CONTABILI CAPITOLO	IMPORTO STANZIATO	PRENOTAZIONE	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
2	45.000,00			
8	25.000,00			
12	25.000,00			

VISTO UFFICIO DI RIFERIMENTO

Il dipendente addetto

Sig.ra Rita Iace

VISTO UFFICIO CONTABILITA'

Il dipendente addetto

Sig. Francesco Ferrante

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE AMM.VO P.T.

Il Direttore Amministrativo
Dott. G. Pagliarulo